

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 994

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993,
n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del
Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI,
ENI, ENEL, IMI, BNL e INA

ONOREVOLI SENATORI. - Le innovazioni legislative introdotte in materia di privatizzazioni hanno profondamente mutato il quadro di riferimento giuridico-istituzionale delle partecipazioni statali.

La trasformazione in società per azioni dell'IRI e dell'ENI, il loro conseguente integrale assoggettamento alla disciplina del diritto privato, anche in vista di più ampie forme di privatizzazione, e la messa in liquidazione dell'EFIM hanno comportato una diversa distribuzione delle relative competenze ministeriali, in consonanza con l'accresciuta valenza riconosciuta agli aspetti economico-finanziari ed industriali del settore.

In questo quadro è dunque sostanzialmente venuta meno la funzione del Ministero delle partecipazioni statali, già rispondente ad un assetto delle partecipazioni stesse informato alla presenza di rilevanti profili pubblicistici di vigilanza e direzione che quel Ministero era chiamato ad esercitare.

In relazione a tale situazione il presente provvedimento dispone, quindi, la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle relative competenze (articolo 1, commi 1 e 2).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, del 1988) il Presidente del Consiglio dei ministri potrà delegare tali attribuzioni e quelle di cui all'articolo 2 ad un Ministro senza portafoglio, chiamato altresì a sovrintendere al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di personale comandato (commi 3 e 4).

L'articolo 2 dispone una modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, prevedendo, per l'esercizio dei diritti che il Ministro del tesoro è chiamato ad esercitare in qualità di azionista delle società per azioni rivenienti dalla trasformazione, un'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del bilancio.

Con il comma 2 sono fatte salve le competenze del Ministro dell'industria in materia di energia e assicurazioni, nonché quelle di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n.333 del 1992, in materia di concessioni da rilasciarsi agli enti privatizzati.

Con l'articolo 3 si prevede il trasferimento del personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali ai Ministeri dell'industria e del tesoro, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 provvede al trasferimento delle disponibilità esistenti sul bilancio del soppresso Ministero delle partecipazioni statali sia in conto competenza, sia in conto residui.

Considerato che il presente decreto-legge non comporta maggiori oneri finanziari, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di trasferimento del personale, non è stata redatta la relazione tecnica.

* * *

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

Decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1993.

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla definizione di un nuovo assetto organizzativo per la realizzazione del programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA, nonché del programma di liquidazione e di riordino dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra nelle residue attribuzioni del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'articolo 2 ad un Ministro senza portafoglio. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro delegato sovraintende al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992.

4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 può anche avvalersi di un contingente di personale in posizione di comando, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il

soppresso Ministero delle partecipazioni statali. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Articolo 2.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: «Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica».

2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attività delle società derivate dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché quelle previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 333 del 1992.

Articolo 3.

1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in appositi ruoli aggiunti istituiti presso ciascun Ministero, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede altresì a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1993.

2. Il Ministero del tesoro subentra in tutti rapporti attivi e passivi del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e provvede, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 e dei conseguenti provvedimenti, alla gestione corrente dei capitoli assegnati al soppresso Ministero; provvede altresì agli adempimenti connessi con le operazioni di chiusura delle contabilità relative all'esercizio finanziario 1992.

Articolo 4.

1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti nei corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO

Visto, il Guardasigilli: CONSO